

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FORTUNA, Renato VILASI, Federico SQUASSABIA, Loris MUSCARELLA e della società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone FORTUNA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 2° anno al sig. Loris Muscarella nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 1° anno, ai sigg.ri Renato Vilasi e Federico Squassabia nonostante questi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38 delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento del sig. Alessandro Padalino, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.12.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone I del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2°, nonché del sig. Federico Squassabia, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno;

Renato VILASI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Federico SQUASSABIA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 e comunque almeno sino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Loris MUSCARELLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Simone Fortuna, Loris Muscarella e Roberto Vilasi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Federico Squassabia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone FORTUNA,
 - Sig. Renato VILASI,
 - Sig. Federico SQUASSABIA,
 - Sig. Loris MUSCARELLA,
 - Società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Fortuna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone FORTUNA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato VILASI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico SQUASSABIA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Loris MUSCARELLA,

· € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina